

COPIA



**COMUNE DI SAVA**  
PROVINCIA DI TARANTO

**AREA VIGILANZA**

**SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE  
DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Registro Generale**

N° **522**

Data **12/09/2018**

**Registro Area**

N° **81**

Data **12/09/2018**

**OGGETTO:** APPALTO DEL "SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE DEL COMUNE DI SAVA -AMMISSIONE CONCORRENTI

**L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di settembre nel proprio ufficio**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

LUIGINA SOLOPERTO

**Premesso che:**

- con delibera di G.C. n° 25 del 09.02.2018 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo per l'appalto del "Servizio integrato di igiene urbana ed ambientale del Comune di Sava", trasmesso dal tecnico incaricato, dell'importo complessivo pari ad € 2.827.661,74;
- con successiva determinazione del RUP n°116 del 06.03.2018 veniva avviata la procedura aperta per l'affidamento del "Servizio Integrato di igiene urbana ed ambientale del comune di Sava - per mesi 24", con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- il bando di gara veniva pubblicato sulla GUUE e successivamente in data **14.03.2018** sulla G.U.R.I. Parte I, V Serie Speciale -Contratti Pubblici, all'Albo Pretorio on-line nella medesima data e sui siti web del Comune di Sava, e sull'Osservatorio Regionale e dell' A.N.AC., su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale;
- la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata al 18.04.2018 alle ore 12:00;

**Dato atto che:**

1. alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte pervenivano n° 7 (sette) offerte presentate dai seguenti offerenti:

ID	Fornitore	N. protocollo	Data Protocollo
1	Axa s.r.l.	9878	18/04/2018
2	SI.ECO S.p.A. con socio unico	9908	18/04/2018
3	Igeco Costruzioni S.p.A.	9921	18/04/2018
4	Teorema S.p.A.	9928	18/04/2018
5	Universal Service S.n.c.	9934	18/04/2018
6	Ecologia Falzarano s.r.l.	9935	18/04/2018
7	Costituendo R.T.I.: ambienteduepuntozero (mandataria) / SO.GE.SA. s.r.l. (mandante)	9938	18/04/2018

2. ai sensi dell'art. 77 del D.to L.vo n. 50/2016, con Determinazione del Responsabile n. 70 del Numero Generale - n. 8 del Settore Comune di Sava del 18/05/2018 si procedeva alla nomina della Commissione di gara composta dai seguenti tecnici esperti:

- ing. Federico Cangialosi – Presidente della Commissione di gara;
- ing. Cosimo Natuzzi – Componente esperto;
- prof. Mario Latronico – Componente esperto;

3. la Commissione teneva la prima seduta pubblica in data 14/05/2018 alle ore 15.00 nel corso della quale, dopo aver verificato l'ammissibilità degli offerenti mediante l'esame della integrità dei plichi pervenuti e della loro corretta e tempestiva presentazione e stabilito di aprire i plichi secondo l'ordine di protocollo sopra indicato, procedeva ad aprire il plico della ditta n°1 Axa s.r.l., verificandone il contenuto e la presenza dei documenti indicati da 1) a 12) nel disciplinare di gara da pag. 13 a pag. 16;

Successivamente riteneva necessario aggiornare la seduta al fine di verificare se il chiarimento fornito in data 22.03.2018 dalla S.A., relativamente alla richiesta di un concorrente in ordine ai requisiti tecnico/organizzativi, fosse meramente esplicativa ovvero modificativa dei contenuti della *lex specialis* costituita dal bando-disciplinare di gara.

4. nel corso della successiva seduta pubblica, tenutasi in data 26/05/2018 alle ore 10.00, la

Commissione dopo aver evidenziato che la faq del 22.03.2018 fosse esplicitiva nei contenuti della *lex specialis*, continuava l'esame della documentazione amministrativa stabilendo la necessità che i seguenti Operatori economici provvedessero alla presentazione di documentazione integrativa:

- a) Teorema S.p.A;
- b) Universal Service s.n.c.;
- c) Ecologia Falzarano s.r.l.;

5. nel corso della successiva seduta pubblica, tenutasi in data 15/06/2018 alle ore 14.30, la Commissione, valutata la documentazione integrativa prodotta dai summenzionati Operatori economici, ammetteva alla fase successiva Teorema S.p.A e Universal Service s.n.c, escludendo invece Ecologia Falzarano s.r.l.;

6. nel corso della seduta riservata, tenutasi in data 29/08/2018 alle ore 15.00, la Commissione, alla luce di quanto segue:

- in data **10.07.2018** era stata acquisita al prot. Comunale n°17488 l'istanza di riesame in autotutela per l'annullamento dei verbali di gara n°3 e 4 da parte della ditta Ecologia Falzarano in quanto l'istante riteneva che il requisito dell'iscrizione alla categoria 5-D poteva essere sostituito da un'autocertificazione ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.M. 120/2014;
- allo stato degli atti noto, in data **26.07.2018** era stato comunicato alla succitata Società l'impossibilità ad accogliere tale istanza sul presupposto che l'autocertificazione succitata potesse essere efficace a condizione che l'istanza di rinnovo fosse stata presentata 5 mesi prima della scadenza dell'iscrizione;
- successivamente, in data **09.08.2018** era stata acquisita al prot. Comunale n°20152 nuova istanza della ditta Ecologica Falzarano con la quale la stessa invitava ad "*annullare in autotutela i verbali di gara n°3 e 4*" allegando copia della sentenza TAR Lecce n°01208 del 23.07.2018;

- prendeva visione dei contenuti della sentenza citata;
- prendeva atto del fatto che la materia del contendere fosse relativa alla sussistenza dei requisiti di partecipazione ad una gara in un Comune limitrofo relativa all'iscrizione alla categoria 5 classe D dell'albo gestori ambientali da parte della ditta Ecologica Falzarano;
- rilevava che nella sopraccitata sentenza veniva indicato che il termine di cinque mesi previsto dall'art. 22 comma del D.M. 120/2014 è di tipo "*ordinatorio e non perentorio in quanto indicato al solo fine di garantire all'istante il perfezionamento della procedura di rinnovo prima della scadenza della precedente iscrizione*";
- rilevava, inoltre, che la stessa sentenza sottolineava "*la natura perentoria di un termine, idonea a incidere sulla capacità professionale dell'imprenditore, andando a limitare beni giuridici di rilievo costituzionale (art. 41 Cost.), avrebbe dovuto essere esplicitamente indicata dal legislatore, ciò che nell'art. 22 citato non è avvenuto*;
- si riservava, pertanto, di formulare le proprie determinazioni conclusive formalizzando le stesse in occasione della seduta pubblica, appositamente convocata per il giorno 06.09.2018 alle ore 16,00.

**Dato atto** che in data 06/09/2018 la Commissione giudicatrice riteneva di annullare in autotutela la parte del verbale n° 3 nella quale si escludeva la ditta Ecologia Falzarano e conseguentemente riammetterla alla fase successiva;

**Richiamato** il verbale della Commissione giudicatrice del 06/09/2018;

**Ritenuto** pertanto, per le motivazioni meglio esplicitate nel suddetto verbale del 06/09/2018 di dover procedere a formalizzare l'ammissione alla gara dei concorrenti come di seguito elencati:

ID	Fornitore
1	Axa s.r.l.
2	SI.ECO S.p.A. con socio unico
3	Igeco Costruzioni S.p.A.
4	Teorema S.p.A.
5	Universal Service S.n.c.
6	Ecologia Falzarano s.r.l.
7	Costituendo R.T.I.: ambienteduepuntozero (mandataria) / SO.GE.SA. s.r.l. (mandante)

**Dichiarata** l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento;

**Vista** la legge 241/90 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo;

**Richiamati:**

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale e le norme vigenti in materia;

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di ritenere quanto riportato in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di formalizzare l'ammissione alla gara dei concorrenti come di seguito elencati:

ID	Fornitore
1	Axa s.r.l.
2	SI.ECO S.p.A. con socio unico
3	Igeco Costruzioni S.p.A.
4	Teorema S.p.A.
5	Universal Service S.n.c.
6	Ecologia Falzarano s.r.l.
7	Costituendo R.T.I.: ambienteduepuntozero (mandataria) / SO.GE.SA. s.r.l. (mandante)

3. di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.Lgs.50/2016, la pubblicazione del presente atto nella sezione del sito "Amministrazione trasparente";

4. di disporre la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità di cui all'art. 76 comma 5 lettera b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R. Puglia (Tribunale Amministrativo Regionale - Lecce), entro i termini previsti dalla normativa vigente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*F.to LUIGINA SOLOPERTO*

In relazione al combinato disposto di cui agli artt. 147-bis, comma 1, 151 e comma 4, del T. U. 18 agosto 2000, n° 267,

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa.

Sava,

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale online con numero di affissione 1219 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a far data dal 12/09/2018 (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.8.2000 n. 267).

Sava, 12/09/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*F.to DOTT. FRANCESCO LUMARE*

Per copia conforme per uso amministrativo.

Sava, 12/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*DOTT. FRANCESCO LUMARE*